

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **115/1992** (ECLI:IT:COST:1992:115)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **FERRI**

Camera di Consiglio del **19/02/1992**; Decisione del **04/03/1992**

Deposito del **19/03/1992**; Pubblicazione in G. U. **25/03/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18358**

Atti decisi:

N. 115

ORDINANZA 4-19 MARZO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 197, lett. c) del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1991 dal Pretore di Isernia nel procedimento penale a carico di Colaianni Luciano ed altro, iscritta al n. 599 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Isernia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 197, lett. c), del codice di procedura penale, nella parte in cui non include, tra i soggetti per i quali vi è incompatibilità per l'ufficio di testimone, la parte civile;

che ad avviso del remittente la norma impugnata contrasterebbe:

- con l'art. 3 della Costituzione, in quanto solo alla parte civile, e non anche all'imputato, è consentito rendere testimonianza, possibilità esclusa invece nell'ordinaria sede civile;

- con l'art. 24 della Costituzione, in quanto attraverso tale vantaggio risulterebbe menomato il diritto di difesa dell'imputato;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della sollevata questione;

Considerato che questa Corte, con le sentenze n. 190 del 1971 e n. 2 del 1973 (rese su questioni identiche nella sostanza), ha già avuto occasione di rilevare che la subordinazione della disciplina dell'azione civile alle esigenze connesse all'accertamento dei reati è riconosciuta nel nostro ordinamento, per effetto di una scelta legislativa non irrazionale, quale corollario dell'interesse pubblico a tale accertamento; interesse preminente su quello collegato alla risoluzione delle liti civili, specie quando il medesimo fatto risulti configurabile nel contempo come illecito penale ed illecito civile e si prospetti quindi l'opportunità di evitare contrasti di giudicati;

che detti rilievi, espressi sulla base della disciplina previgente, possono essere confermati anche in ordine all'art. 197, lett. c), dell'attuale codice di procedura penale, sia perché lo stesso legislatore, ritenendo che la rinuncia al contributo probatorio della parte civile costituisca un sacrificio troppo grande nella ricerca della verità processuale (cfr. Relazione al Progetto preliminare), ha ribadito la preminenza dell'interesse pubblico all'accertamento dei reati su quello delle parti alla risoluzione delle liti civili (principio, peraltro implicitamente posto anche dall'art. 193 del codice di procedura penale), sia perché, alla luce di un ormai fermo orientamento giurisprudenziale, la deposizione della persona offesa dal reato, costituitasi parte civile, deve essere valutata dal giudice con prudente apprezzamento e spirito critico, non potendosi essa equiparare puramente e semplicemente a quella del testimone, immune dal sospetto di interesse all'esito della causa;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 197, lett. c), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Isernia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.